

N. R.G. 14921/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **14921/2024** promossa da:

Parte_1 (C.F./P.I.: *P.IVA_1* , in liquidazione, in persona del liquidatore geom. *Controparte_1* (C.F.: *C.F._1*), rappresentata e difesa dall'avv. MARGHERITA RINDI (C.F.: *C.F._2*), elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, presso il difensore;
OPPONENTE

contro

Controparte_2 (C.F. *P.IVA_2* , in persona del liquidatore sig. *CP_3* rappresentata e difesa dall'avv. RUGGERO CAMERINI (C.F. *C.F._3*), elettivamente domiciliata in Firenze, viale Giuseppe Mazzini n. 26, presso il difensore;

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Parte opponente: *“Voglia il Tribunale,*

IN VIA PRELIMINARE:

sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, essendo l’opposizione fondata su prova scritta, ed essendo il decreto ingiuntivo stato richiesto per un importo sicuramente non dovuto neppure in via nominale stante la compensazione con i canoni di locazione di cui sopra.

*Il Giudice vorrà altresì tener conto che **Parte_2** società in liquidazione - si trova evidentemente in situazione quantomeno di totale illiquidità, giacché: emerge dal pignoramento presso terzi ricevuto dalla Cooperativa che **CP_2** ha un debito di almeno €. 550.000,00 nei confronti del creditore Piemme portato da sentenza di condanna non è riuscita neppure a far fronte al pagamento delle spese condominiali relative ai due appartamenti locatili in virtù della scrittura 01.09.2015 di cui sopra, e ciò nonostante abbia sublocato tali appartamenti, non riuscendo neppure a restituire la somma di €. 10.000,00 alla Cooperativa come convenuto nella scrittura 15.05.2024, né a versargli la somma di €. 1.800,00 a titolo di deposito cauzionale sub conduttrice, per cui qualora ritenga di non dover sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo si chiede che venga imposto al ricorrente una cauzione ai sensi dell'art. 642 cpc.*

NEL MERITO:

IN TESI: REVOCARE IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO DEMANDANDO AD ARBITRATO IRRITUALE PREVISTO IN CONTRATTO D'APPALTO;

con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.

Parte opposta: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa:

*1) In via principale, previo rigetto dell'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, rigettare, perché inammissibili e comunque infondate, le domande formulate da **Parte_3**, con l'atto di citazione notificato in data 23 dicembre 2024 di opposizione avverso il decreto monitorio n. 3128/2024, nei suoi confronti ed a favore della comparente, pronunciato dal Tribunale Ecc.mo in data 7 novembre 2024, fermo restando che **Controparte_2** metterà in esecuzione il suddetto titolo imputando in conto degli interessi moratori al tasso indicato nel decreto ingiuntivo medio tempore maturati quanto percepito a titolo di canoni di locazione;*

*2) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di devoluzione al collegio arbitrale della domanda riconvenzionale formulata da **[...]***

***Parte_3**, con l'atto di citazione notificato in data 23 dicembre 2024, dichiarare e confermare la competenza del Tribunale di Firenze a pronunciare il decreto monitorio e de quo e, quindi, sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento arbitrale”.*

Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

In data 20.11.2024 veniva notificato alla *Parte_1* [...] il decreto ingiuntivo n. 3128 del 2024, emesso in data 7.11.2024 dal Tribunale di Firenze, con cui veniva ingiunto il pagamento, a favore della *Controparte_2* [...], della somma complessiva di € 1.526.181,25, quale credito derivante dal contratto di appalto intercorso tra le parti in data 2.1.2008.

A fondamento del ricorso monitorio, la società ricorrente deduceva di essere creditrice delle somme portate da una serie di fatture emesse in esecuzione del suddetto contratto, nonché delle ritenute a garanzia maturate in relazione agli stati di avanzamento lavori, rimaste insolute nonostante i solleciti inviati.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Cooperativa ingiunta proponeva opposizione avverso il predetto decreto, chiedendone la revoca.

A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha allegato che:

- in data 2.01.2008 le parti avevano stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione di un complesso immobiliare sito in Prato, con suddivisione in più unità abitative;
- nell'ambito del suddetto rapporto contrattuale, la società appaltatrice avrebbe eseguito le opere con gravi ritardi rispetto ai termini pattuiti, nonché con rilevanti difformità e vizi costruttivi, anche derivanti dall'esecuzione di varianti non autorizzate;
- tali circostanze avevano determinato la sospensione dei lavori e l'insorgenza di ingenti danni in capo alla Cooperativa committente, anche in relazione alla necessità di regolarizzare opere non conformi e far fronte a sanzioni amministrative;
- le contestazioni relative ai vizi e alle difformità dell'opera erano state tempestivamente sollevate dalla *Parte_3* nel corso del rapporto contrattuale;
- in data 1.09.2015 le parti avevano sottoscritto una scrittura privata con cui, a fronte dei crediti vantati da *CP_2* per le fatture emesse, erano stati stipulati due contratti di locazione relativi ad unità immobiliari del complesso ristrutturato, prevedendosi che i canoni dovuti venissero compensati con i crediti dell'appaltatrice;
- in forza di tale accordo, *CP_2* aveva goduto delle suddette unità immobiliari, percependo i relativi utili anche mediante sublocazione, con conseguente riduzione del proprio credito nei confronti della Cooperativa;

- successivamente, con scrittura del 15.05.2024, le parti avevano regolato ulteriori aspetti del rapporto, tra cui la restituzione degli immobili e il rimborso di alcune somme anticipate dalla *Parte_3*
- nonostante tali accordi e le compensazioni intervenute, la società opposta aveva comunque richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per importi che l'opponente assume non dovuti, in quanto già estinti o comunque contestati;
- la società opposta si sarebbe attivata giudizialmente solo a distanza di molti anni dalla conclusione dei lavori, pur essendo da tempo a conoscenza delle contestazioni mosse dalla committente.

Posto ciò, in via preliminare, l'opponente ha eccepito il difetto di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 15 del contratto di appalto, che devolve le controversie tra le parti ad arbitrato irrituale, deducendo che il presente giudizio, instaurato a seguito dell'opposizione, debba essere rimesso alla sede arbitrale, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Nel merito, l'opponente ha dedotto la non debenza, totale o parziale, delle somme ingiunte, allegando gravi inadempimenti dell'appaltatrice, consistenti, in particolare, in vizi e difformità dell'opera, ritardi nell'esecuzione dei lavori e realizzazione di opere non autorizzate, con conseguente insorgenza di ingenti danni in capo alla committente.

Ha, altresì, esposto che tra le parti erano intervenuti ulteriori accordi, tra cui una scrittura privata del 1.9.2015, nonché rapporti di locazione relativi ad alcune unità immobiliari oggetto dell'intervento edilizio, i cui canoni sarebbero stati compensati con i crediti vantati dall'appaltatrice, con conseguente riduzione o estinzione del debito azionato.

Sulla base di tali deduzioni, l'opponente ha chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e la rimessione della controversia agli arbitri, e, in via subordinata, nel merito, la revoca del decreto e, con domanda riconvenzionale, la condanna della società opposta al risarcimento dei danni, quantificati in euro 4.018.220,02, oltre ulteriori somme a titolo di rimborso spese e altri oneri.

Controparte_2, regolarmente costituita in giudizio, ha contestato integralmente le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

In via preliminare, la società opposta ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza, evidenziando che la clausola compromissoria prevede espressamente la possibilità di ricorrere ai procedimenti speciali innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e che il

procedimento monitorio rientra tra questi, dovendo pertanto ritenersi legittima la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e la cognizione della successiva opposizione da parte del giudice ordinario.

Nel merito, la società opposta ha contestato la sussistenza dei dedotti vizi e difformità, eccependo, altresì, la tardività e prescrizione delle relative contestazioni *ex art.* 1667 c.c., nonché l'intervenuta accettazione delle opere e la sottoscrizione dei relativi stati di avanzamento lavori.

Ha contestato, inoltre, l'incidenza delle somme percepite a titolo di canoni di locazione, deducendo che le stesse erano state imputate a titolo di interessi moratori e che, pertanto, il credito azionato in via monitoria permaneva integralmente dovuto.

Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (con ordinanza del 15 maggio 2025), dopo lo scambio di memorie – attraverso cui entrambe le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 4/12/2025.

1. l'eccezione di compromesso

In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, sollevata dall'opponente in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 15 del contratto di appalto intercorso tra le parti, posto che, sotto il profilo processuale, la deduzione dell'esistenza della clausola compromissoria integra una questione preliminare che incide sulla proponibilità della domanda davanti al giudice ordinario, in quanto espressione della rinuncia convenzionale alla giurisdizione statale.

In punto di diritto, giova premettere che la clausola compromissoria costituisce una delle possibili forme della convenzione di arbitrato, mediante la quale le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, stabiliscono preventivamente di devolvere alla decisione degli arbitri le controversie future nascenti da un determinato rapporto contrattuale, purché aventi ad oggetto diritti disponibili.

Sotto il profilo strutturale, la clausola *de qua* rappresenta un negozio a contenuto processuale, dotato di autonomia rispetto al contratto sostanziale nel quale è inserita: essa, infatti, non costituisce una clausola accessoria del rapporto principale, ma un distinto accordo con cui le parti incidono sul modo di esercizio della tutela giurisdizionale, sostituendo alla cognizione del

giudice statale quella arbitrale. Quanto all'ambito oggettivo, la clausola deve essere interpretata secondo i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c., tenendo conto della comune intenzione delle parti; in particolare, ove essa faccia riferimento alle "controversie nascenti dal contratto", tale espressione è idonea a ricomprendere tutte le liti che trovano causa nel rapporto negoziale, ivi comprese quelle relative all'adempimento, all'inadempimento e alla determinazione del corrispettivo.

Sul punto, le parti hanno assunto posizioni contrapposte.

Parte opponente ha tempestivamente eccepito il difetto di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, deducendo che il contratto di appalto intercorso tra le parti contiene una clausola compromissoria (art. 15) che devolve ad arbitrato irrituale "ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del contratto"; ha quindi sostenuto che, instauratosi con l'opposizione un giudizio a cognizione piena, la controversia deve essere rimessa agli arbitri, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Di contro, parte opposta ha contestato la fondatezza dell'eccezione, rilevando che la medesima clausola contrattuale fa espressamente salva la possibilità di ricorrere ai procedimenti speciali e d'urgenza dinanzi al giudice ordinario, tra i quali rientra il procedimento monitorio; ha inoltre sostenuto che, trattandosi di arbitrato irrituale, questo non avrebbe natura sostitutiva della giurisdizione, ma meramente negoziale, con conseguente permanenza della competenza del giudice ordinario anche nella fase di opposizione, in quanto strettamente connessa al procedimento monitorio.

Chiarito ciò, l'eccezione appare fondata.

Difatti, è pacifico, ed emerge dalla documentazione in atti, che il credito azionato in via monitoria trae origine dal contratto di appalto stipulato in data 2.01.2008, il quale contiene una clausola compromissoria devolutiva delle controversie ad arbitrato irrituale, avente ad oggetto "ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del contratto" (nello specifico, così si legge: *"Salva la facoltà delle parti di ricorrere ai procedimenti speciali e d'urgenza che resteranno devoluti alla competenza del Giudice Ordinario, tutte le controversie nascenti dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto saranno devolute ad un collegio di tre arbitri i quali decideranno irritualmente secondo le norme di legge e con gli stessi poteri ed obblighi e con gli stessi effetti della funzione giurisdizionale. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Prato su istanza della parte più diligente il quale provvederà anche alla designazione del secondo"*).

Orbene, secondo questo Tribunale, la previsione che fa salva la possibilità di ricorrere ai procedimenti speciali non elide la portata generale della clausola compromissoria, ma si limita a consentire il ricorso al giudice ordinario nella fase sommaria, senza incidere sulla devoluzione della controversia alla cognizione arbitrale nella successiva fase a cognizione piena.

Difatti, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, la presenza di una clausola compromissoria non esclude la proponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al giudice ordinario, atteso che il procedimento arbitrale non contempla l'adozione di provvedimenti *inaudita altera parte*. Tuttavia, una volta instaurato il giudizio di opposizione, che introduce un ordinario giudizio di cognizione piena, la tempestiva eccezione della parte convenuta comporta la necessità di verificare la sussistenza della competenza arbitrale e, in caso positivo, la devoluzione della controversia agli arbitri, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (v. Cass., SS.UU., 30 settembre 2016, n. 19473; Cass. 4 marzo 2011, n. 5265; Cass. 28 luglio 1999, n. 8166).

Tale principio trova costante applicazione nella giurisprudenza di merito, secondo cui *“l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo, ma impone, in sede di opposizione, la declaratoria di nullità del decreto e la rimessione della controversia agli arbitri”* (v. Cass., 28 luglio 1999, n. 8166. Cfr. Trib. Lecce, Sez. II, Sent., 07/02/2020, n. 399; Corte d'Appello Catania, Sez. II, Sent., 28/07/2025, n. 1112; Trib. Salerno, Sez. II, Sent., 07/07/2023, n. 3112; Trib. Vicenza, Sez. I, Sent., 16/02/2015, n. 255).

Nel caso di specie, la clausola compromissoria presenta un tenore ampio, riferendosi a tutte le controversie derivanti dal contratto, senza limitazioni oggettive; essa, pertanto, deve essere interpretata in senso estensivo, ricomprendendo ogni lite avente *causa petendi* nel rapporto contrattuale cui accede, *ivi* incluse quelle relative al pagamento del corrispettivo e alla verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Nel presente giudizio, le contestazioni sollevate - relative a vizi dell'opera, ritardi nell'esecuzione, difformità e compensazioni intervenute - investono direttamente l'esecuzione del contratto di appalto e la debenza del corrispettivo, rientrando, pertanto, pienamente nell'ambito oggettivo della clausola arbitrale.

Né può condividersi la tesi della parte opposta secondo cui la clausola compromissoria non inciderebbe sul presente giudizio in ragione della natura monitoria del procedimento, atteso che tale argomento vale unicamente per la fase sommaria, ma non per il giudizio di opposizione, nel quale si instaura un ordinario contraddittorio tra le parti e si procede all'accertamento pieno del

credito (la possibilità di adire il giudice ordinario nella fase monitoria risponde, infatti, a esigenze di tutela sommaria e anticipatoria, ma non incide sulla successiva fase a cognizione piena, nella quale torna ad operare integralmente la convenzione arbitrale).

Né assume rilievo, il richiamo alla natura irrituale dell'arbitrato, posto che anche tale forma di arbitrato, pur avendo natura negoziale, costituisce espressione della volontà delle parti di sottrarre la controversia alla cognizione del giudice ordinario, con conseguente improponibilità della domanda giudiziale ove la relativa eccezione sia ritualmente sollevata.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la controversia rientri nell'ambito applicativo della clausola compromissoria e sia, pertanto, devoluta alla cognizione arbitrale, con conseguente difetto di competenza del giudice ordinario e revoca del decreto ingiuntivo opposto.

2. merito della domanda

Sul punto non si pongono questioni particolari, considerato che, dovendo essere la controversia definita con declaratoria d'incompetenza (per le suddette ragioni), e conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto, per l'ecceputa sussistenza di clausola arbitrale, risulta precluso l'esame del merito della domanda, che viene ad essere assorbito.

3. conclusioni

L'opposizione va quindi accolta, con conseguente revoca del D.I. n. 3128/2024, emesso in data 7.11.2024, dal Tribunale di Firenze.

4. le spese di lite

Le spese di lite devono dichiararsi integralmente compensate.

Invero, la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo da parte dell'opposta risulta conforme a diritto, atteso che la presenza della clausola compromissoria, come visto, non preclude, di per sé, il ricorso alla tutela monitoria.

Parimenti, l'opponente ha legittimamente esperito il giudizio di opposizione, facendo valere l'eccezione di compromesso, che - come visto - trova ingresso nella fase a cognizione piena e comporta la devoluzione della controversia alla cognizione arbitrale.

Ricorrono, pertanto, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda processuale e alla reciproca fondatezza, sotto distinti profili, delle iniziative giudiziali intraprese dalle parti.

P.Q.M.

il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa o ad ogni modo assorbita, così provvede:

- DICHIARA il proprio difetto di competenza, per effetto della sussistenza di clausola compromissoria ex art. 15 del Contratto di Appalto, stipulato tra le parti in causa, e, per l'effetto, REVOCA, e dichiara NULLO e privo di effetti, il Decreto Ingiuntivo opposto, n. 3128/2024, emesso in data 7.11.2024 dal Tribunale di Firenze;

- DICHIARA compensate fra le parti le spese di lite.

Firenze, 2 aprile 2026

Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi